

Quanto sostiene l'istante è totalmente privo di fondamento per una serie di motivi:

a) La ditta Andreon Arredamenti, ditta individuale, è stata conferita nella costituenda nuova società a responsabilità limitata, tuttavia alcuni soci hanno versato la loro quota in contanti ed il Sig. Andreon Francesco ha conferito la ditta precisando singolarmente le precise poste attive e passive dalle quali sono tuttavia assenti le poste che Andreon ha tenuto a conservare per se, quali il debito verso la essedi studio sas, alla quale non viene fatto alcun cenno, ma anche le azioni FIAT di cui la ditta individuale deteneva la proprietà; ciò significa che la nuova società a responsabilità limitata ed in particolare i nuovi soci, non si sono accollati il debito verso la essedi, di cui nemmeno erano formalmente a conoscenza. (All. a)

b) premesso che la disputa giudiziaria fra Andreon Francesco e la essedi sas è iniziata il 05/10/1990 e la costituzione della Andreon s.r.l. è intorno a quella data, che i pagamenti rateizzati sono stati fatti nel periodo 2005/2006 in base ad un accordo fra le due parti (Andreon Francesco ed essedi studio sas, la Andreon Arredamenti s.r.l. è del tutto estranea:

1) come espressamente riconosciuto dalla stesa controparte - vedi All. b - nella imminenza dei fatti

2) come ripetutamente ribadito da essedi studio sas nelle sue raccomandate del 2005, agli atti nel fascicolo giudiziario presso codesto tribunale ma anche presso il fascicolo del processo di Conegliano (All. c e d)

3) come con molta enfasi ribadito dallo stesso Andreon Francesco nella sua istanza per Cassazione (All. e)

4) come espressamente sancito dalla Suprema Corte nella sua sentenza (All f) E' incredibile la determinazione di tale società a responsabilità limitata di volersi inserire in un processo che non le compete, violando sistematicamente l'art 343 c.p.c., secondo comma, al solo fine di far leva sulla sua inconsistenza finanziaria, creata ad arte attraverso sistematiche perdite di esercizio sino dalla sua fondazione, nel 1991.

Persino lo strumentale ricorso alla normativa riguardante i pagamenti effettuati da un terzo, si scontra con la sua stessa offerta di dichiararsi debitore in solido (come da All.g) ma anche e soprattutto con la chiara comunicazione da parte di essedi sas di voler escutere solo e soltanto il Sig. Andreon Francesco (All. c e d)

Il sottoscritto, dopo avere comunicato la sua decisione di non volere alcun rapporto con detta s.r.l., in maniera così chiara e trasparente, non aveva nemmeno ritenuto necessario verificare quale fosse il mandante dei bonifici: si limitava quindi a chiedere a chi apriva la posta e teneva la contabilità: è arrivato il pagamento di Andreon?

Ma anche se casualmente fosse venuto a conoscenza che il mandante dei bonifici era la Andreon s.r.l. era assolutamente scontato che Andreon Francesco, che non disponeva più di alcun dipendente personale, avesse provveduto attraverso il personale della società di cui deteneva l'80% delle quote.

Era scontato altresì che preferisse non usare il suo conto corrente personale n. 200900010494 presso la Banca Prealpi di Conegliano, infarcito di movimentazioni per proventi in nero!

c) si ribadisce: nella sua sentenza, la Corte di Cassazione, pur informata in maniera contraria al vero dal Sostituto Procuratore Generale di Cassazione dr. Aurelio Golia, HA COMUNQUE SANCITO LA ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE DI TALE S.R.L., accogliendo in definitiva la unica tesi esposta dal ricorrente Andreon Francesco;

d) nel rammentare che la decisione, vincolante, della Suprema Corte, è successiva ai versamenti pervenuti ad essedi sas a fronte del debito di Andreon Francesco, e che ciò non consente in alcun modo di mettere in dubbio avvenimenti antecedenti, si deve quindi prendere atto che ogni atto contrario alle

statuizioni della Suprema Corte è in violazione dell'art 393 c.p.c., secondo comma;

e) è pur vero che nel 2009 la Andreon s.r.l. ha ottenuto dei titoli provvisoriamente esecutivi per ottenere la restituzione delle somme versate a saldo del debito di Andreon Francesco, quindi in contrasto con la sentenza di cassazione e quindi con la legge, ma ciò va correlato con il dato di fatto che sia la DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA che il C.S.M. hanno ravvisato degli elementi di reato, tanto che questo ultimo, nel dichiarare di non intromettersi nelle valutazioni interne al processo, ha consigliato Sandro Dallavalle di agire per via giudiziaria, evidentemente contro i giudici, dato che è ad alcuni di essi che si riferiva la indagine disciplinare aperta dallo stesso C.S.M per iniziativa del Ministro Guardasigilli Paola Severino; del resto quanto già sopra esposto è più che sufficiente per dimostrare la sistematica violazione della legge da parte di questa controparte;

è proprio da questa "immane capacità di persuasione" (ma il giudice di codesto Tribunale Calogero Calienno ed il giudice del registro G. Pellizzoni hanno saputo difendere la legalità con fermezza ed onore, come prevede la costituzione) che nasce una vicenda dai contenuti gravemente eversivi (date le dimensioni raggiunte in relazione ai sistematici abusi che hanno connotato la vicenda, si rimanda al sito: www.essedistudio.com/piovra) (di seguito denominato soltanto sito);

è assai inquietante che questa controparte abbia osato, rivolgendosi a codesto got ed ottenendo una adesione eccezionalmente tempestiva, ripetere l'abuso compiuto nel 2005, ovvero l'aver "persuasivo" la got Federica Zambon a compiere un atto ben al di là dei propri poteri, cioè sospendere un provvedimento di sospensione di cui oggi chiede addirittura l'annullamento;

f) in ogni caso, questa controparte dichiara impunemente da ben cinque lustri tutto ed il contrario di tutto, a seconda delle apparenti convenienze del momento (ma il sottoscritto ritiene sia ben più grave la attività dietro le quinte, della quale gli elementi che emergono sono sistematici ed innumerevoli); da qui nascono, non solo numerose, plateali contraddizioni, ma anche danni materiali e morali causati al sottoscritto ed alla sua famiglia, nella misura valutabile intorno al milione di euro;

g) la lettera inviata alla camera di commercio di Udine nel 2011 (All. h) da parte di tre componenti della famiglia Andreon ed indirizzata anche al sottoscritto, sottolinea non solo il carattere estorsivo delle minacce e delle pretese, ma anche e soprattutto che per la ennesima volta non può essere un altro soggetto giuridico, cioè la attuale ricorrente Andreon Arredamenti s.r.l., ad avanzare le medesime pretese avanzate dai tre soggetti al giudice del registro di Udine e dal solo Andreon Francesco a codesto stesso Tribunale nella causa di cui alla sentenza emessa il 03/09/2009 n. 33/10. Tutte le (cinque) richieste formulate da Andreon Francesco sono state rigettate del giudice che ha condannato alle spese compensando unicamente un sesto delle stesse in relazione alla domanda riconvenzionale posta da essedi sas che venisse riconosciuta l'iva.

La incredibile disinvoltura della Andreon s.r.l. (quindi della scatola vuota di cui il debitore Andreon Francesco detiene l'80% delle quote) di ripetere ora le medesime domande poste a suo tempo da Andreon Francesco a codesto stesso tribunale non necessita di alcun commento!

Il dolo è tanto più evidente in quanto la sentenza di cui si parla è passata in giudicato in quanto nemmeno appellata.

Non solo, le identiche domande sono state a suo tempo poste dal terzetto Andreon Francesco, Braido Vanna, Andreon Michele (una società di fatto, evidentemente, e quindi da un terzo soggetto giuridico) e puntualmente nuovamente rigettate dal giudice del Registro di Udine, sentenza anche questa passata in giudicato.

Vediamo di puntualizzare brevemente le 5 domande rigettate:

1) "accerata e dichiarata la validità ed efficacia del predetto accordo..." (fra le parti essedi sas ed Andreon Francesco);

- 2) "*dichiarato l'inadempimento da parte di essedi studio e associati di Sandro Dallavalle & C.sas dell'accordo*" (a tale riguardo è da sottolineare il dolo di controparte nel manipolare i dati al fine di invertire le responsabilità dello inadempimento dello accordo, i cui termini sono stati invece esattamente ricostruiti dal giudice Calogero Calienno alle pagine 6,7,8 della sua sentenza del 03/09/2009; ma la vocazione alla manipolazione di questa controparte è tale che non demorde nemmeno di fronte ad una sentenza passata in giudicato in quanto ha lui stesso scelto di non impugnarla ed è stata ripetuta, oltre che nel presente atto, anche nel ricorso per decreto ingiuntivo rivolto al giudice di Conegliano e notificato alla essedi studio sas in data 08/09/2009);
- 3) "*conseguentemente dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità esecutivi posti in essere a partire dal precetto e dal pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario in danno di Andreon Francesco...*";
- 4) "*accerti il giudice che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in campo alla convenuta resistente è stata ritualmente sollevata in sede di appello.....accertato altresì che tale eccezione può essere rilevata d'ufficio anche nel presente giudizio di opposizione alla esecuzione, voglia il giudice dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità degli atti esecutivi posti in essere da essedi studio...*"; vale la pena ricordare che l'appello ha rigettato la istanza per carenza di mandato (dal che deriva che avrebbe dovuto essere ripetuta ma, ancora una volta, Andreon ha deciso di non farlo);
- 5) *accertato e dichiarato inoltre ed infine che nessuna delle parti ha riassunto in giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia , voglia il giudice dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo e/o l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità degli atti esecutivi tutti posti in essere da essedi studio...*".

Siamo quindi al terzo soggetto giuridico che pretende illecitamente dal tribunale di Udine la restituzione della medesima cifra, oggetto dello accordo fra avvocati ben descritto nella sentenza n.33/10 di codesto Tribunale e cioè: Andreon Francesco
Società di fatto Andreon Francesco, Braido Vanna, Andreon Michele (con frasi chiaramente estorsive e **minacce successivamente attuate!**)
Andreon Arredamenti s.r.l.

Questo ultimo atto è tuttavia gravato da ulteriori elementi che ne accentuano drammaticamente il dolo:

- la Andreon s.r.l. è priva di legittimazione attiva per decisione della Suprema Corte e quindi siamo in presenza della deliberata violazione dell'art 393 c.p.c., secondo comma;
- **si richiede a questo got di deliberare sul giudicato!**
- dato che questa controparte per recenti vicende presso il tribunale di Treviso è perfettamente al corrente che attualmente Sandro Dallavalle è privo di difesa legale (al qual proposito il sito sopra citato fornisce abbondanti elementi di valutazione), la circostanza che in parecchie altre occasioni, in cui gli era noto che il sottoscritto era assistito dall'avv. Santarcangelo, abbia notificato gli atti al suo indirizzo privato e che in questa occasione invece abbia ritenuto di inviare la notifica allo studio legale del domiciliatario dello avvocato Santarcangelo del foro di Bassano, cui sa benissimo che sono successivamente subentrati nelle altre successive cause inerenti i medesimi argomenti altri legali del sottoscritto, è di immediata percezione la speranza che la parte convenuta non venisse avvertita di quanto avveniva, speranza che non è andata a buon fine in un ulteriore processo di Treviso solo per una ennesima distrazione dell'avv. Bonotto, che nella sua comparsa di costituzione in un processo di appello faceva riferimento ad una udienza a Treviso in data 06/03/2014, di cui il sottoscritto non sapeva nulla.

E' anche alla luce di tutto questo che la controparte fa' degli ulteriori azzardi di incredibile disinvoltura, dove al punto 13 asserisce che la essedi studio sas non aveva agito per il suo credito ulteriore nascente dalla citata sentenza (essendo invece vero il contrario: non solo esistono degli atti legali e dei fax a dimostrarlo, ma risulta evidente dal fatto stesso che tale credito è stato pignorato (abusivamente, ma è superfluo ripeterlo) dalla Andreon s.r.l. presso Andreon Francesco.

Circa il punto 14, va osservato che il sottoscritto pretendeva legittimamente di riscuotere una somma certa (anche in quanto controparte aveva già precisato in un suo fax di non appellare la sentenza rifiutandosi di compensarla invece con una somma illegittimamente pretesa (ed ancora oggi in contestazione).

Circa il punto 15 va precisato che *"l'esistenza della esecuzione non risultava più"* per il semplice motivo che il **Sig. Andreon Francesco la aveva dolosamente esclusa.**

Al punto 17 controparte **confessa che la estinzione della procedura esecutiva non era stata dichiarata da alcuno, tanto meno da questo giudice della Esecuzione! E formula nuovamente allo stesso giudice le stesse domande, dopo 4 anni dalla sentenza ampiamente in giudicato!**

Alla luce di questo ultimo punto in particolare e di tutto quanto sopra riferito in generale, appare francamente inquietante che la difesa di questa controparte, che si è dimostrata capace di abnormi capacità persuasive e quindi non è sciocca (la ho definita più volte come il mio miglior avvocato in quanto ha poca memoria e si è ripetutamente incagliata nei numerosi falsi - o garbugli che si vogliono chiamare - da essa stessa orchestrati) sembra avere la consapevolezza che il destinatario delle sue istanze non si senta ingiuriato da esse.

Concludendo, ritengo opportuno allegare un sunto molto, molto sintetico dei principali fatti che hanno caratterizzato la frode giudiziaria di chi gli odierni tentativi non sono altro che il più recente tassello (All. i); si tratta della copia del recente ricorso al parlamento europeo, cui seguirà presumibilmente un ricorso alla Corte di Strasburgo.

Stante anche la consistenza che ha raggiunto la controversia, a causa dei gravi danni arrecati al sottoscritto ed alla sua società, è evidente la gravità dei tranelli che questo controparte ha posto a codesto giudice il quale tuttavia può fortunatamente ancora distanziarsene!

I paradossi non hanno mai fine: questi qui sostengono ancora oggi di avere pagato, nonostante abbiano ottenuto da giudici compiacenti degli atti esecutivi per annullare i versamenti fatti, atti che hanno causato danni in misura esponenziale rispetto alla cifra contesa!

Questa controparte ripete anche in questa occasione che ha pagato, avendo già ottenuto ed abusato di titoli inerenti la restituzione di tali somme: si tratta della ennesima negazione della logica più elementare, che dovrebbe a mio avviso apparire offensiva al giudice cui è indirizzata!

Si chiede che vengano comminate, oltre alle spese, le sanzioni di cui all'art.96 c.p.c. in misura adeguata al colossale, ulteriore abuso, sopra descritto.

Sandro Dallavalle

All. a sito/doc_fiscali/conferimentosrl.pdf

All. b [sito /palmanova/atto_bonotto_240905.pdf](http://sito/palmanova/atto_bonotto_240905.pdf) a pagina 7

All. c sito/corrispondenza/lettera-ad_andreon_240525.pdf

All. d sito/corrispondenza/lett_andreon_300505.pdf

All. e sito/cassazione/cassaz_bonotto.pdf

All. f sito/cassazione/sentenza_0001 e 0002.pdf

All. g sito/corrispondenza/lett_andreon_300305.pdf

All. h sito/cciaa_udine/Raccom_tre_andreon_a_udine.pdf

All. i sito/udine_2014/petizione_europa_240314.txt

All. l sito/udine_2014/essedi_studio_andreon_istanza_estinzione.pdf

All. m sito/palmanova/sentenza_palmanova.pdf